



**COMUNE DI LIMENA**  
**PROVINCIA DI PADOVA**

***PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO COMUNALE (P.A.T.)***  
***adottato con D.C.C. n. 52 del 26.09.2013***

***PROPOSTE TECNICHE ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE***

Ufficio di Piano  
arch. Davide Bonato – geom. Alessandro Burattin

n°osservazione protocollo	proponente osservazione	sintesi osservazione	proposta tecnica
1 11276	Rossetto Gino	Si chiede la modifica dell "'ambito di edificazione diffusa" in via Saddabin in modo tale da ricomprendere un'area di circa 1.100 mq. di proprietà del richiedente al fine di realizzare in futuro un nuovo fabbricato residenziale per i suoi famigliari.	L'inclusione dell'area di circa 1.100 mq. nell'ambito di edificazione diffusa non rientra tra i tematismi attinenti al P.A.T. ma del Piano degli Interventi,(art. 46.9 N.T.) pertanto si ritiene opportuno rinviare al successivo P.I. l'accoglimento dell'osservazione in oggetto.  Per quanto di competenza tecnica, si propone pertanto di respingere l'osservazione.
2 12819	Nuova Valbruna s.r.l.	Si chiede la modifica nelle tavole B04 e B05 della destinazione "pertinenze scoperte da tutelare" ripristinando la disciplina degli utilizzi edificatori continua nel PRG Vigente , secondo quanto dettagliato nella scheda A06 dell'appendice Normativa "B" delle vigenti NTA di PRG dell'area denominata "ex salata" . Si chiede inoltre di eliminare quanto contenuto nell'art. 55.5 Prescrizioni e vincoli laddove indica delle misure di salvaguardia palesemente in contrasto con quanto convenuto nella convenzione urbanistica del P.P. "Ex salata"	Rilevato che con deliberazione di C.C. n. 69/2007 è stato approvato il Piano Urbanistico attuativo di iniziativa privata denominato "Piano Particolareggiato – area ex salata" e che con la sottoscrizione della convenzione urbanistica avente rep. n. 12643 del Not. Monica Sarti di Venezia di data 10.09.2008 si è data attuazione all'intervento urbanistico succitato, richiamata altresì l'analoga osservazione al PAT proposta dal Responsabile dell'ufficio urbanistica avente prot. n. 13303 del 30.12.2013, ritiene di condividere la proposta della richiedente nella parte in cui si debba riconoscere che sull'area in questione l'intervento edificatorio è disciplinato dal Piano Urbanistico attuativo come approvato e convenzionato. Si propone pertanto la modifica all'art. "55.5 - Prescrizioni e vincoli" come di seguito riportato, evidenziando in <u><i>corsivo e sottolineato</i></u> le modifiche da apportare: "Nel periodo transitorio , rispetto all'adozione della prima variante al P.I. adeguato alle direttive sopra richiamate, sugli edifici tutelati, pertinenze scoperte e contesto figurativi, sono ammessi esclusivamente interventi diretti nei limiti di cui all'art. 3, c. 1, lett. <u><i>a), b), c)</i></u> del D.P.R. 380/2001, <u><i>fatti salvi eventuali e diverse previsioni urbanistiche ed edilizie derivanti da piani attuativi approvati e convenzionati in corso di validità alla data di adozione del P.A.T.</i></u> Per gli immobili assoggettati a provvedimenti di vincolo, è fatta salva la specifica normativa."  Per quanto di competenza tecnica, si propone di accogliere l'osservazione con le modifiche su esposte.

<p>3 12990</p>	<p>Tessari Luciana</p>	<p>Si chiede il cambio destinazione d'uso di un fabbricato da annesso agricolo a residenziale esistente</p>	<p>La richiesta di variazione della destinazione d'uso di un esistente fabbricato da agricolo a residenziale non può trovare accoglimento in quanto l'osservazione non rientra tra i tematismi attinenti al P.A.T. ma del Piano degli Interventi, (art. 43, comma 2<sup>a</sup> lett. d) della L.R. 11/2004), pertanto si ritiene opportuno rinviare al successivo P.I. l'accoglimento dell'osservazione in oggetto.</p> <p>Per quanto di competenza tecnica, si propone di non accogliere l'osservazione.</p>
<p>4 13036</p>	<p>Costa Elisa</p>	<p>Si chiede la variazione urbanistica di un'area da "area di urbanizzazione programmata a servizi" a "verde privato"</p>	<p>Rilevato che il PAT riconferma tutte le quantità di aree a standard non attuate del P.R.G. vigente (art. 50.1 delle NTA del PAT ) ed identificate nella tavola B04 con "area di urbanizzazione programma a servizi", l'osservazione della richiedente non può essere accolta in quanto l'osservazione fa riferimento ad argomenti non di competenza del PAT ma del Piano degli Interventi.</p> <p>Per quanto di competenza tecnica, si propone di non accogliere l'osservazione.</p>
<p>5 13062</p>	<p>Rondina Maria Grazia</p>	<p>Si chiede la riconfigurazione dell'area a "servizi di interesse comune di maggiore rilevanza (Fp 5 - club house per cani)" individuata nella tavola B04 del PAT, in quanto la prevista collocazione è su di un'area non di proprietà della richiedente (interessata dalla realizzazione della Club House) e di cui parzialmente occupata da una recente costruzione residenziale. Inoltre rileva che l'area così come identificata nella tav. B04 non consentirebbe la realizzazione della struttura indicata data la vicinanza dell'area alle residenze esistenti rilevato che la Club House deve distare 100 m. dai nuclei abitati per la vigente normativa igienico - sanitaria vigente in materia.</p>	<p>Considerate le motivazioni edotte nell'osservazione per la riconfigurazione dell'area a servizi di interesse comune di maggiore rilevanza (Fp 5) e per quanto di competenza tecnica, si propone di accogliere l'osservazione.</p>

<p>6 13250</p>	<p>Elbi s.p.a.</p>	<p>Si chiede di individuare nella tavola B04 una linea preferenziale di sviluppo insediativo / produttivo programmato su di un'area di proprietà della richiedente ed adiacente all'esistente zona produttiva della stessa sita in Via Buccia, in modo tale da poter realizzare un deposito di materiale.</p>	<p>Considerata l'esiguità della superficie agricola trasformabile (SAT), l'Amministrazione comunale, nella sue scelte di strategia di gestione del territorio, ha individuato delle linee preferenziale di sviluppo produttivo lungo via Montegrappa per consentire l'insediamento nella zona del "Quartiere del medico" di attività commerciali/artigianali di servizio e di prossimità ai residenti. L'osservazione prodotta presuppone l' ampliamento dell'attività produttiva esistente. Per tale fattispecie la vigente normativa in materia già prevede procedimenti specifici attivabili mediante lo sportello unico per le attività produttive che consentono di soddisfare le esigenze di ampliamento di attività produttive esistenti mediante procedimenti celeri e definiti. Si ritiene pertanto opportuno che per soddisfare le esigenze dell'Azienda vengano attivate le previste misure di Legge.</p> <p>Per quanto di competenza tecnica per le motivazioni su esposte, si propone di non accogliere l'osservazione</p>
<p>7 13277</p>	<p>Brocca Giampaolo (rappresentante di n. 34 residenti)</p>	<p>In luogo della Linea preferenziale di sviluppo insediativo posta sull'area compresa tra Via Petrarca, Vicolo Pio La Torre e dell'argine del Fiume Brenta, si chiede: - la previsione di un parco pubblico sull'area succitata in luogo della prevista linea preferenziale di sviluppo insediativo; - considerare il rischio idraulico per detta area considerata la vicinanza al fiume Brenta e la sua difficoltà di accesso carraio;</p>	<p>Si rileva che l'attuale PRG (quale 1<sup>a</sup> P.I.) già destina una superficie a verde pubblico attrezzato a parco e per il gioco e lo sport di progetto di circa 10.000 mq., limitrofa all'area oggetto di osservazione. Riguardo ad un eventuale rischio idraulico, si evidenzia che tutte le nuove aree di espansione sono state valutate e ritenute compatibilità sotto il profilo idraulico (vedasi il documento della V.C.I. allegata al PAT). La previsione nel PAT di inserire una linea preferenziale di sviluppo nell'area compresa tra Via Petrarca e Vicolo Pio la Torre, consente, nella fase di formazione del P.I., di prevedere e realizzare un adeguato riequilibrio della dotazione di standards e di collegamenti viari all'interno di un'area attualmente deficitaria e l'acquisizione di aree per l'ampliamento delle strutture scolastiche esistenti.</p> <p>Per quanto di competenza tecnica e per le motivazioni su esposte, si propone di non accogliere l'osservazione.</p>

<p>8 13278</p>	<p>Rossetto Davide , Rossetto Silvio, Zorzi Gabriella</p>	<p>Si chiede il “potenziamento della superficie edificatoria di almeno 2000 mc. di un’area attualmente destinata parte in zona agricola e parte in zona C1.1 residenziale edificata esterna ai centri urbani</p>	<p>La richiesta di potenziamento della capacità edificatoria all’interno di un lotto privato di almeno 2.000 mc. non può trovare accoglimento, in quanto l’osservazione fa riferimento ad argomenti e normativa (aumento di volumetria urbanistica) non di competenza del PAT ma del Piano degli Interventi (art. 43, comma 2<sup>a</sup> lett. d) della L.R. 11/2004), pertanto si ritiene opportuno rinviare al successivo P.I. l’accoglimento dell’osservazione in oggetto.</p> <p>Per quanto di competenza tecnica, rispetto a quanto rilevato, si propone di non accogliere l’osservazione.</p>
<p>9 13285</p>	<p>Associazione Legambiente Volontariato Limena Onlus, Diversamentebio associazione di promozione sociale e culturale</p>	<p>Si chiede di inserire e modificare vari articoli delle N.T. del PAT nello specifico:</p> <p>Proposta n. 1: - introduzione di un nuovo articolo che tenga in considerazione nel dimensionamento della volumetria massima prevista dal PAT, l’apporta di volume e ella realizzazione di nuove unità immobiliari dato da leggi statali o regionali di natura straordinaria (es. piano casa)</p>	<p>Proposta n. 1 L’introduzione nelle NTA del PAT di un articolo che preveda di considerare nel dimensionamento del volume abitativo del PAT il volume di possibili ampliamenti realizzati in attuazione della L.R. 14/2009 e s.m.i. (piano casa), non può trovare accoglimento in quanto il dimensionamento di un eventuale espansione residenziale o produttiva prevista nel PAT si misura in <u>superficie agricola</u> trasformabile (S.A.U.), mentre l’oggetto di ampliamento per il Piano casa è un edificio esistente e quindi la superficie occupata da detto edificio risulta essere già stata considerata nella superficie urbanizzata. Altresì non potrà essere considerato nel dimensionamento del volume abitativo del PAT nel caso di aumento volumetrico in attuazione delle norme della L.R. 14/2009 e s.m.i. (Piano casa) in quanto norme derogatorie alle previsioni degli strumenti urbanistici territoriali comunali, provinciali e regionali (art. 2 comma 1<sup>a</sup> L.R. 14/2009 e s.m.i.).</p> <p>Per quanto di competenza tecnica, rispetto a quanto sopra rilevato, si propone di non accogliere l’osservazione.</p>
<p>9 13285</p>	<p>Associazione Legambiente Volontariato Limena Onlus, Diversamentebio associazione di promozione sociale e culturale</p>	<p>Proposta n. 2 - inserire un nuovo punto nell’art. 11.7 - Territorio rurale che preveda l’adesione del comune di Limena al progetto di costituzione del “Parco Agricolo e paesaggistico Metropolitano” e formalizzi il suo impegno ad assumere iniziative e a cooperare con i comuni della città metropolitana</p>	<p>Proposta n. 2 Art. 11.7 Territorio Rurale. La modifica all’articolo 11.7 non può trovare accoglimento, in quanto il “Parco Agricolo e Paesaggistico Metropolitano” non è stato ufficializzato e il PAT deve recepire Piani urbanistici sovraordinati, qualora gli stessi siano regolarmente approvati ed in corso di vigenza.</p> <p>Per quanto di competenza tecnica, rispetto a quanto sopra</p>

			rilevato, si propone di non accogliere l'osservazione.
9 13285	Associazione Legambiente Volontariato Limena Onlus, Diversamentebio associazione di promozione sociale e culturale	Proposta n. 3 - modificare l'art. 11.7 lett. c) inserendo al numero 3 dell'elenco, alla fine del secondo a-linea: "con particolare attenzione all'orticoltura e alla gestione di orti sociali condotti con rigoroso rispetto del terreno come avviene ad esempio adottando tecniche di coltivazioni biologiche".	Proposta n. 3 - art. 11.7 lett. c). Rilevato che sul territorio comunale l'amministrazione ha già costituito n. 2 aree destinate ad orti sociali, per quanto di competenza tecnica, si propone di accogliere la modifica all'art. 11.7 alla lett c) inserendo le parole in <u>corsivo e sottolineate</u> come di seguito riportato: "c) promozione nelle aree marginali, del mantenimento delle attività agricole e boschive e delle comunità rurali, quale presidio del territorio, incentivando lo sviluppo di attività complementari <u>quali ad esempio l'orticoltura e la gestione di orti sociali con rigoroso rispetto del terreno come avviene ad esempio adottando tecniche di coltivazione biologica</u> ".
9 13285	Associazione Legambiente Volontariato Limena Onlus, Diversamentebio associazione di promozione sociale e culturale	Proposta n. 4 - modificare l'art. 11.8 aggiungendo al disposto della lett. d) dell'elenco: "nonché provvedendo al censimento degli edifici e impianti non utilizzati o sotto utilizzati, indicandone la superficie".	Proposta n. 4 - art. 11.8 Le attività produttive. L'inserimento alla lett. d) dell'art. 11.8 di un censimento degli edifici e impianti non utilizzati o sotto utilizzati, indicandone la superficie così come proposto, è improponibile in quanto il dato ricavato sarebbe molto aleatorio e correlato ad un data certa rilevato che, il non utilizzo di un immobile è essenzialmente dato dalla sua temporanea mancata locazione; inoltre, a riguardo del censimento di edifici o impianti sotto utilizzati, non si ravvisano/ipotizzano dei criteri per cui si possa obiettivamente considerare un edificio impianto sotto utilizzato.  Per quanto di competenza tecnica si propone, sulla base di quanto sopra esplicitato, di accogliere l'osservazione.
9 13285	Associazione Legambiente Volontariato Limena Onlus, Diversamentebio associazione di promozione sociale e culturale	Proposta n. 5 : a) modificare l'art. 11.10 integrando il disposto della lett. g) dell'elenco, con : "istituzione del marchio di qualità del "Parco agricolo e paesaggistico Metropolitan".  b) correggere il refuso "alla recupero" con "al recupero"	Proposta n. 5 - art. 11.10 Il settore turistico. a) L'inserimento alla lett. g) dell'art. 11.10 dell'istituzione del marchio di qualità del "Parco agricolo e Paesaggistico Metropolitan", per quanto di competenza tecnica e per le motivazioni riportate all'art. 11.7 (proposta n. 2), si propone di non accogliere l'osservazione;  Per quanto di competenza tecnica si propone di accogliere l'osservazione.

<p>9 13285</p>	<p>Associazione Legambiente Volontariato Limena Onlus, Diversamentebio associazione di promozione sociale e culturale</p>	<p>Proposta n. 6 - modificare l'art. 11.12 sostituendo nella seconda a-linea della lett. a) "assicurare la sostenibilità ambientale " con "assicurare la <u>completa</u> sostenibilità ambientale".</p>	<p>Proposta n. 6 - art. 11.12 Il sistema infrastrutturale. L'inserimento della parola "completa" sostenibilità ambientale nella seconda a-linea della lett. a) dell'art. 11.12 , appare di dubbia applicazione in quanto, si tratterebbe di definire nel PAT, per cui a carico del Comune, quali opere debbano essere necessarie per rendere ad impatto 0 sull'ambiente un'infrastruttura a scala sovracomunale. Appare invece attuabile che il PAT possa definire quali ulteriori opere possano essere necessarie per mitigare maggiormente l'impatto sul territorio circostante, tenuto conto inoltre che con l'approvazione di un'opera infrastrutturale sovracomunale sono altresì contemplate le opere necessarie di mitigazione e di contenimento ambientale.</p> <p>Per quanto di competenza tecnica, sulla base di quanto sopra esposto, si propone di non accogliere l'osservazione.</p>
<p>9 13285</p>	<p>Associazione Legambiente Volontariato Limena Onlus, Diversamentebio associazione di promozione sociale e culturale</p>	<p>Proposta n. 7 - modificare l'art. 12.1 aggiungendo alla fine del comma "impegnandosi a rispettare , a livello locale, gli obblighi assunti dall'Italia nella sottoscrizione del protocollo di Kyoto".</p>	<p>Proposta n. 7 - art. 12.1 Trasformazione sostenibile del territorio. La richiesta di inserire l'impegno locale dell'Amministrazione Comunale di rispettare gli obblighi contenuti nel Protocollo di Kyoto, appare di dubbia applicazione in quanto l'Italia, per l'attuazione di detti obblighi, ha previsto con vari decreti attuativi una graduazione applicazione di detti obblighi.</p> <p>Per quanto di competenza tecnica, sulla base di quanto rilevato, si propone di non accogliere l'osservazione.</p>
<p>9 13285</p>	<p>Associazione Legambiente Volontariato Limena Onlus, Diversamentebio associazione di promozione sociale e culturale</p>	<p>Proposta n. 8 - modificare l'art. 22.2 aggiungendo al secondo a-linea "la V.C.I. del PAT prescrive, comunque, negli interventi di trasformazione del suolo, il requisito dell'invarianza idraulica e l'obbligo di recuperare, o quanto meno di migliorare, le preesistenti situazioni di pericolosità idraulica".</p>	<p>Proposta n. 8 - art. 22.2 Aree esondabili o a periodico ristagno. L'osservazione propone l'inserimento nell'art. 22.2 il richiamo della VCI, la quale imponga il requisito dell'invarianza idraulica e l'obbligo di recuperare, o quanto meno di migliorare , le preesistenti situazioni di pericolosità idraulica. Vista la V.C.I. l'invarianza idraulica è già imposto come metodo per acquisire la mitigazione idraulica per le aree di nuova espansione e specificato all'art. 42.3 Riguardo invece all'obbligo di recuperare o quanto meno di migliorare le preesistenti situazioni di pericolosità idraulica, dovrà essere il Piano Comunale delle acque che analizzerà le sofferenze e gli eventuali interventi attuabili. Per quanto di competenza tecnica, sulla base di quanto rilevato, si propone di non accogliere l'osservazione.</p>

<p>9 13285</p>	<p>Associazione Legambiente Volontariato Limena Onlus, Diversamentebio associazione di promozione sociale e culturale</p>	<p>Proposta n. 9 - modificare l'art. 23.2 sostituendo le parole "valuta l'opportunità di dettare specifiche norme" con "deterà specifiche norme".</p>	<p>Proposta n. 9 - art. 23.2 Paesaggi da rigenerare (progetto fluviale). Premesso che in ambito prettamente fluviale la competenza al rilasciato dell'autorizzazione è dell'ente gestore del corso d'acqua stesso (autorità bacino ecc.), per quanto di competenza tecnica, si propone di accogliere l'osservazione all'art. 23.2 come da proposta n. 9</p>
<p>9 13285</p>	<p>Associazione Legambiente Volontariato Limena Onlus, Diversamentebio associazione di promozione sociale e culturale</p>	<p>Proposta n. 10 - modificare l'art. 24.3 prescrivendo che i progetti del consorzio di bonifica costituiscano invariante riguardo alle previsioni di sviluppo urbanistico.</p>	<p>Proposta n. 10 - art. 24.3 Aree a rischio idraulico in riferimento alle opere di bonifica. Per quanto di competenza tecnica, si propone di non accogliere l'osservazione, in quanto i progetti di miglioramento idraulico da parte del competente consorzio di bonifica non potranno costituire genericamente una "invariante" ad una possibile area di sviluppo urbanistico. Coerentemente con quanto già disciplinato dall'art. 24.3 un eventuale area di sviluppo urbanistico dovrà essere attentamente valutata sotto il profilo idraulico per le sue eventuali complicità con i progetti di miglioramento idraulico da parte del competente consorzio di bonifica.</p>
<p>9 13285</p>	<p>Associazione Legambiente Volontariato Limena Onlus, Diversamentebio associazione di promozione sociale e culturale</p>	<p>Proposta n. 11 - modificare l'art. 29 - Impianti di biogas, prescrivendo che "l'insediamento di tali impianti sia ammesso solo laddove sia presente una concentrazione di aziende zootecniche intensive, lontane dai centri abitati, che ne garantisca l'alimentazione senza indurre un indesiderato afflusso di prodotti organici con trasporti di media e lunga distanza"</p>	<p>Proposta n. 11 - art. 29 Impianti biogas. Per quanto di competenza tecnica, si propone di non accogliere l'osservazione, in quanto pregiudizievole per quelle aziende zootecniche non intensive che si vedrebbero pregiudicate nell'eventuale prospettiva di riutilizzo dei reflui zootecnici o dall'impiego di altri tipi di alimentazione per l'impianto di biogas.</p>
<p>9 13285</p>	<p>Associazione Legambiente Volontariato Limena Onlus, Diversamentebio associazione di promozione sociale e culturale</p>	<p>Proposta n. 12 - modificare l'art. 29.3 inserendo alla fine del comma: "programmando il trasferimento degli impianti esistenti che risultino in contrasto con la stessa disciplina".</p>	<p>Proposta n. 12 - art. 29.3 Impianti biogas. Per quanto di competenza tecnica, si propone di non accogliere l'osservazione, in quanto gli esistenti impianti di Biogas sul territorio comunale sono stati legittimamente autorizzati dalla Regione Veneto.</p>



9 13285	Associazione Legambiente Volontariato Limena Onlus, Diversamentebio associazione di promozione sociale e culturale	Proposta n. 13 - in relazione della proposta n. 2, chiede di aggiungere alla fine del comma dell'art. 40.3 : "nonché ad essere aggregato alle contigue aree agricole dei comuni confinanti al fine di consentire la creazione di un Parco Agricolo a scala metropolitana".	Proposta n. 13 - art. 40.3 Invarianti di natura agricola produttiva. Per quanto di competenza tecnica, si propone di non accogliere l'osservazione per la motivazione di cui alla proposta n. 2.
9 13285	Associazione Legambiente Volontariato Limena Onlus, Diversamentebio associazione di promozione sociale e culturale	Proposta n. 14 - in relazione della proposta n. 2, chiede di aggiungere la seguente a-linea all'art. 40.8: "a promuovere, di concerto con i Comuni limitrofi, la salvaguardia dell'integrità e della continuità della zona agricola da destinare alla creazione del futuro Parco Agricolo e Paesaggistico Metropolitano".	Proposta n. 14 - art. 40.8 Invarianti di natura agricola produttiva. Per quanto di competenza tecnica, si propone di non accogliere l'osservazione per la motivazione di cui alla proposta n. 2.
9 13285	Associazione Legambiente Volontariato Limena Onlus, Diversamentebio associazione di promozione sociale e culturale	Proposta n. 15 - in coerenza con la proposta n. 8, chiede di aggiungere alla fine della seconda a-linea dell'art. 42.3: "nonché gli interventi atti ad eliminare o, quanto meno, ridurre le esistenti situazioni di dissesto idraulico".	Proposta n. 15 - art. 42.3 Aree a dissesto idrogeologico. Per quanto di competenza tecnica, si propone di non accogliere l'osservazione per la motivazione di cui alla proposta n. 8.
9 13285	Associazione Legambiente Volontariato Limena Onlus, Diversamentebio associazione di promozione sociale e culturale	Proposta n. 16 - in coerenza con la proposta n. 1, chiede di aggiungere dopo le parole "o previste e confermabili dal P.R.G. previdente" dell'art. 44.10 e 44.11, le seguenti parole: "ivi comprese quelle derivanti da leggi statali o regionali che prevedano incrementi volumetrici in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici (v. Piano Casa)".	Proposta n. 16 - art. 44.10 e 44.11 Individuazione degli ATO L'osservazione di inserire agli art. 44.10 e 44.11 di considerare gli eventuali futuri incrementi volumetrici in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici derivanti da normative statali o regionali (piano casa), non può trovare accoglimento perché trattasi di un dato non attinente con l'analisi del fabbisogno locale aggiuntivo di abitazioni. Per quanto di competenza tecnica, rispetto a quanto sopra esposto, si propone di non accogliere l'osservazione.

<p>9 13285</p>	<p>Associazione Legambiente Volontariato Limena Onlus, Diversamentebio associazione di promozione sociale e culturale</p>	<p>Proposta n. 17 - all'art. 44.13, chiede al fine di non generare un ulteriore ingiustificato consumo di suolo, che : a) "sia acquisito il censimento della superficie relativa all'esistente patrimonio produttivo inutilizzato o sottoutilizzato, al fine di valutare se confermare o rivedere al ribasso le previsioni del PRG non ancora utilizzate e l'ulteriore incremento ammesso dal PTCP".  b) In subordine alla lett. a), che "la norma prescriva che il predetto censimento sia acquisito e gestito prima di dare attuazione al primo Piano degli Interventi".</p>	<p>Proposta n. 17 - art. 44.13 Sistema produttivo. Per quanto di competenza tecnica, si propone di non accogliere l'osservazione circa la realizzazione di un censimento di immobili produttivi inutilizzati o sotto utilizzati , per le motivazioni già esplicitate alla proposta n. 4. Si evidenzia comunque che a riguardo agli immobili produttivi esistenti il PAT, all'ultimo periodo dell'art. 44.13, pone come "carattere prioritario" il recupero degli insediamenti dismessi od obsoleti rispetto all'urbanizzazione di nuove aree.</p>
<p>9 13285</p>	<p>Associazione Legambiente Volontariato Limena Onlus, Diversamentebio associazione di promozione sociale e culturale</p>	<p>Proposta n. 18. - in relazione alla proposta n. 11, chiede di stralciare dall'art. 44.27 il riferimento agli impianti di produzione di biogas a scala sovracomunale.</p>	<p>Proposta n. 18 - art. 44.27 Direttive Per quanto di competenza tecnica, si propone di non accogliere l'osservazione circa lo stralcio dall'art. 44.27 in merito al riferimento agli impianti di produzione di biogas ad iniziativa e dimensione sovracomunale, in quanto detta norma consente all'amministrazione comunale nella redazione del P.I. di assoggettare a procedimenti di trasformabilità di interesse generale gli impianti destinati alla conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli o le strutture dirette alla produzione di biogas, prevedendo adeguate misure di compensazione a tutela delle risorse ambientali locali.</p>
<p>9 13285</p>	<p>Associazione Legambiente Volontariato Limena Onlus, Diversamentebio associazione di promozione sociale e culturale</p>	<p>Proposta n. 19. - in relazione all'art. 45.4 Aree di urbanizzazione consolidata, chiede un supplemento di analisi sull'opportunità di comprendere nelle aree di urbanizzazione consolidata le aree agricole intercluse, senza porre alcuna limitazione. Per tali aree propone l'utilizzo per l'attività agricola complementare con la residenza (orti sociali).</p>	<p>Proposta n. 19 - art. 45.4 Aree di urbanizzazione consolidata Per quanto di competenza tecnica, si propone di accogliere parzialmente l'osservazione, ovvero l'eventuale possibilità di introdurre dopo il primo punto dell'art. 45.4 (come di seguito riportato ed evidenziato in <u><i>corsivo e sottolineato</i></u>), quelle attività agricole complementari con la residenza quali gli orti sociali. Art. 45.4 ..omississ..  <ul style="list-style-type: none"> <li>• dal punto di vista agricolo non risultano utilizzabili per vari tipi di produzioni agricole, in quanto determinano notevoli problemi ambientali alle abitazioni poste in prossimità (odori connessi con le concimazioni e scarsa qualità</li> </ul> </p>

			<p>dell'aria in fase di spargimento di antiparassitari;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>si può comunque precedere l'utilizzo di attività agricole compatibili con la residenza attraverso l'introduzione di orti sociali.</u></li> </ul> <p>...omissis...</p>
9 13285	Associazione Legambiente Volontariato Limena Onlus, Diversamentebio associazione di promozione sociale e culturale	<p>Proposta n. 20.</p> <p>- in relazione all'art. 45.9 Territorio periurbano, chiede di ripensare la norma prevedendo che il territorio sia, per quanto possibile, conservato all'uso agricolo, fatta eccezione per le parti utili a ridefinire i margini della zona urbanizzata.</p>	<p>Proposta n. 20</p> <p>- art. 45.9 Territorio perturbano.</p> <p>Per quanto di competenza tecnica, si accoglie parzialmente l'osservazione inserendo, in analogia a quanto riportato nella proposta n. 19, la possibilità di un utilizzo compatibile del territorio agricolo marginale. Pertanto si è valutato di inserire nella norma la seguente parole al primo punto dell'art. 45.9 ed evidenziate in <u><i>corsivo e sottolineate</i></u>.</p> <p>Art. 45.9</p> <p>..omissis...</p> <p>I gruppi di aree per le quali il P.I. avrà individuato di intervenire in tempi successivi, per il periodo di inattività:</p> <p>- potranno essere utilizzati per produrre agricoltura <u><i>integrata</i></u>, biologica e comunque non impattante <u><i>quale ad esempio un utilizzo a orti sociali o destinate a fattorie sociali</i></u>;</p> <p>...omissis..</p>
9 13285	Associazione Legambiente Volontariato Limena Onlus, Diversamentebio associazione di promozione sociale e culturale	<p>Proposta n. 21.</p> <p>- chiede che nelle prescrizioni degli art. 51 e 52 venga inserita una norma che richiami l'obbligo di prevedere misure di compensazioni atte ad abbattere, al di sotto di una soglia determinata dallo stesso PAT, i fattori di inquinamento, in particolare l'emissione di CO2 che dovrà essere completamente abbattuta</p>	<p>Proposta n. 21</p> <p>- art. 51 e 52 Infrastrutture di maggior rilevanza e di collegamento in programmazione.</p> <p>Premesso ciò, per quanto di competenza tecnica, si propone di non accogliere la proposta in quanto già le direttive di cui all'art. 51.7 prevede che nella formazione del primo P.I. vengano dettate opportune norme finalizzate alla mitigazione e alla tutela dall'inquinamento acustico ed atmosferico generato dalla realizzazione di infrastrutture.</p>
9 13285	Associazione Legambiente Volontariato Limena Onlus, Diversamentebio associazione di promozione sociale e culturale	<p>Proposta n. 22.</p> <p>- all'art. 56.8, si segnala un refuso nell'indicare le lett. a), b), e), comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. 380/01 gli interventi ammessi in pendenza della prima variante al P.I. , in luogo delle "lett. a), b) e c), comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. 380/01".</p>	<p>Proposta n. 22</p> <p>- art.- 56.8 Contesti figurativi dei complessi monumentali.</p> <p>Per quanto di competenza tecnica, si propone di accogliere l'osservazione in merito al refuso laddove si riporta la lett. e) del comma 1 dell'art. 3 del DPR 380/01, in luogo della lett. c) del comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. 380/01.</p>

<p>9 13285</p>	<p>Associazione Legambiente Volontariato Limena Onlus, Diversamentebio associazione di promozione sociale e culturale</p>	<p>Proposta n. 23. - all'art. 59.6 chiede che venga introdotto il seguente punto: "6. Valorizza l'orticoltura favorendo l'incontro tra la domanda e l'offerta di prodotti orticoli all'interno delle stesse aziende o con la previsione di mercati di vicinato".</p>	<p>Proposta n. 23 - art. 59.6 Rete ecologica locale e sovracomunale. Per quanto di competenza tecnica, si propone di accogliere parzialmente l'osservazione introducendo il nuovo punto 6, come di seguito riportato: "6. Valorizza l'orticoltura favorendo l'incontro tra la domanda e l'offerta di prodotti orticoli all'interno delle stesse aziende agricole". Sempre per quanto di competenza tecnica, si propone di non accogliere l'indicazione di inserire "la previsione di mercati di vicinato", in quanto ciò comporterebbe una maggiore pressione antropica esercitata dall'aumento di traffico veicolare su di un'area di tutela della biodiversità e di ecosistemi.</p>
<p>9 13285</p>	<p>Associazione Legambiente Volontariato Limena Onlus, Diversamentebio associazione di promozione sociale e culturale</p>	<p>Proposta n. 24. - alla fine dell'art. 64, chiede che venga aggiunto il seguente articolo: "64.18 Le opere di mitigazione dovranno essere progettate contestualmente al progetto definitivo dell'infrastruttura/insediamento produttivo e dovranno essere completate prima dell'entrata in esercizio degli stessi.  La realizzazione delle opere di mitigazione nell'ambito comunale dovrà essere garantita da deposito cauzionale o fidejussione, a favore del Comune, per un importo pari al valore delle opere stesse. Qualora l'area di proprietà non sia sufficiente a realizzare interamente le opere compensative, la parte non realizzabile dovrà essere monetizzata"</p>	<p>Proposta n. 24 - art. 64 Barriere infrastrutturali naturali. Per quanto di competenza tecnica, si propone di accogliere parzialmente l'osservazione introducendo il nuovo punto 61.18, come di seguito riportato: "64.18 Le opere di mitigazione dovranno essere progettate contestualmente al progetto definitivo dell'infrastruttura / insediamento produttivo e completate prima dell'entrata in esercizio dell'infrastruttura / insediamento produttivo."  Per quanto di competenza tecnica, si propone di non accogliere l'indicazione di prevedere l'introduzione dell'obbligo di un deposito cauzionale o fideiussione per la realizzazione delle opere di mitigazione, in quanto dette forme di garanzia risultano già dovute con l'approvazione del progetto definitivo delle opere infrastrutturali o degli insediamenti produttivi. Analogamente si propone di non accogliere l'indicazione di prevedere forme di monetizzazione per l'insufficienza di aree in proprietà da destinare alla mitigazione ambientale.</p>
<p>9 13285</p>	<p>Associazione Legambiente Volontariato Limena Onlus, Diversamentebio associazione di promozione sociale e culturale</p>	<p>Proposta n. 25. - all'art. 66.9 chiede che l'ultimo capoverso sia sostituita la parola "escluse" con "incluse".</p>	<p>Proposta n. 25 - art. 66.9 Limiti quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola. Per quanto di competenza tecnica, si propone di non accogliere l'osservazione in quanto si scosta dall'atto d'indirizzo di cui alla</p>

			D.G.R.V. n. 3650 del 25.11.2008 – allegato A, per la determinazione e quantificazione della SAU e conseguente SAT
9 13285	Associazione Legambiente Volontariato Limena Onlus, Diversamentebio associazione di promozione sociale e culturale	Proposta n. 26. - all'art. 66.11 chiede che "Il PAT prescriva l'obbligo, a far data dalla sua approvazione, di tenere il registro fondiario e della produzione volumetrica, con specificazione : della superficie utilizzata e sottratta alla SAU, del nuovo volume assentito e di quello utilizzato".	Proposta n. 26 - art. 66.11. Prescrizioni e vincoli. Per quanto di competenza tecnica, si propone di accogliere l'osservazione limitatamente all'introduzione di un registro fondiario e della produzione volumetrica con l'approvazione del primo P.I., in quanto è con detto strumento di pianificazione che diventa necessario il monitoraggio della SAU trasformabile. Viene pertanto inserito dopo il punto 66.11 l'articolo: "66.12 Il P.I. provvederà a monitorare con apposito registro fondiario la SAU trasformabile sulla base delle previsioni del P.A.T."
9 13285	Associazione Legambiente Volontariato Limena Onlus, Diversamentebio associazione di promozione sociale e culturale	Proposta n. 27. - in relazione alla proposta n. 1, chiede di aggiungere alla fine dell'art. 67.17 la seguente a-linea: "gli ampliamenti eccedenti il quantitativo indicato nella precedente a-linea, derivanti dall'applicazione di leggi di carattere emergenziale di rango sovra comunale (es. Piano Casa), vanno considerati ai fini del soddisfacimento del fabbisogno abitativo determinato dal PAT".	Proposta n. 27 - art. 67.17 Dimensionamento insediativo e dei servizi. L'introduzione nelle N.T. del P.A.T. di un articolo che preveda di considerare nel dimensionamento del volume abitativo del PAT il volume di possibili ampliamenti realizzati in attuazione della L.R. 14/2009 e s.m.i. (piano casa), non è accoglibile in quanto la volumetria derivante dall'applicazione di norme di carattere sovracomunale a carattere emergenziale come nel caso del piano casa, sono norme derogatorie alle previsioni degli strumenti urbanistici territoriali comunali, provinciali e regionali (art. 2 comma 1^ L.R. 14/2009 e s.m.i.). Per quanto di competenza tecnica, sulla base di quanto rilevato, si propone di non accogliere l'osservazione.
9 13285	Associazione Legambiente Volontariato Limena Onlus, Diversamentebio associazione di promozione sociale e culturale	Proposta n. 28. - all'art. 67.19 chiede che venga opportunamente precisato che la norma si applica elusivamente all'interno della zona per attività produttive.	Proposta n. 28 - art. 67.19 Dimensionamento insediativo e dei servizi. Per quanto di competenza tecnica, si propone di accogliere l'osservazione, quindi di specificare che le norme dell'art. 67.19 siano riferite agli insediamenti produttivi / commerciali. L'articolo 67.19 viene pertanto così modificato introducendo dopo le parole "... il P.I. potrà consentire" le parole "per gli insediamenti produttivi / commerciali".

<p>9 13285</p>	<p>Associazione Legambiente Volontariato Limena Onlus, Diversamentebio associazione di promozione sociale e culturale</p>	<p>Proposta n. 29. - chiedono che venga rivista la norma dell'art. 72.10 prevedendo la dotazione della classe energetica "A" per gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione, attuata attraverso la demolizione e ricostruzione dell'edificio preesistente; mentre per gli altri interventi di ristrutturazione, che riguardino la totalità dell'edificio, venga prescritta la classe energetica "B".</p>	<p>Proposta n. 29 - art. 72.10 Promozione di iniziative volte all'uso corretto delle risorse energetiche ed allo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili. Si condivisibile l'osservazione che prevede, nel periodo transitorio rispetto alla formazione del primo P.I., l'opportunità di introdurre modifiche al regolamento edilizio che prescriva l'ottenimento della classe energetica "A" per gli edifici di nuova costruzione o di demolizione e ricostruzione e della classe energetica "B" nel caso di ristrutturazione che riguarda la totalità dell'edificio. Viene pertanto inserita una nuova a-linea al punto 72.10 come di seguito riportato: " prevedere negli interventi di nuova costruzione o ristrutturazione, attuata attraverso la demolizione e ricostruzione dell'edificio preesistente, l'ottenimento della classe energetica "A" , negli altri interventi di ristrutturazione, che riguardino la totalità dell'edificio, è prescritta la classe energetica "B". Per quanto di competenza tecnica, si propone di accogliere l'osservazione.</p>
<p>9 13285</p>	<p>Associazione Legambiente Volontariato Limena Onlus, Diversamentebio associazione di promozione sociale e culturale</p>	<p>Proposta n. 30. - chiedono che le prescrizioni dell'art. 74 dispongano per "gli attuatori di nuove infrastrutture nonché di piani attuativi o di impianti produttivi, la previsione e realizzazione di opere di compensazione e mitigazione che riducano a zero l'emissione di CO2 derivante dall'attuazione degli interventi. Qualora l'area di proprietà non sia sufficiente a realizzare interamente le opere compensative, la parte non realizzabile dovrà essere monetizzata".</p>	<p>Proposta n. 30 - art. 74 Mitigazioni, compensazioni ed accorgimenti da adottare in fase attuativa.  Premesso che già l'art. 74 prevede la messa in opera di una serie di misure di compensazioni e mitigazioni ritenute più che sufficienti a soddisfare le vigenti disposizioni di legge, per quanto di competenza tecnica, si propone di non accogliere l'osservazione in quanto non supportata da specifiche disposizione di legge specificamente anche a riguardo di eventuali richieste di monetizzazione.</p>
<p>9 13285</p>	<p>Associazione Legambiente Volontariato Limena Onlus, Diversamentebio associazione di promozione sociale e culturale</p>	<p>Proposta n. 31. - chiedono che nella tabella dell'art. 75.7 vengano "inseriti i dati del registro fondiario richiamati nella osservazione all'art. 66.11" (proposta n. 26).</p>	<p>Proposta n. 31 - art. 75.7 Criteri ed indirizzi per il monitoraggio delle previsioni di sostenibilità del PAT in rapporto alla VAS. Vista la precedente proposta n. 26 , si rileva che l'art. 75.7 già riporta come indicatore per il monitoraggio il valore del consumo di Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.). Per quanto di competenza tecnica e per quanto sopra rilevato, si propone di non accogliere l'osservazione.</p>

<p>9 13285</p>	<p>Associazione Legambiente Volontariato Limena Onlus, Diversamentebio associazione di promozione sociale e culturale</p>	<p>Proposta n. 32. - chiedono che all'art. 75.8 "sia richiamata la necessità di imporre l'abbattimento totale delle emissioni di CO2 derivanti dalla realizzazione di nuove infrastrutture ed insediamenti".</p>	<p>Proposta n. 32 - art. 78.8 Criteri ed indirizzi per il monitoraggio delle previsioni di sostenibilità del PAT in rapporto alla VAS. Premesso che le azioni poste in atto dal PAT in merito al "sistema ambientale" sono da ritenersi coerenti con quelle relative agli obiettivi prefissati dal PAT della Comunità metropolitana, per quanto di competenza tecnica, si propone di non accogliere la proposta, fatte salve diverse indicazioni da parte dei soggetti preposti all'esame della VAS</p>
<p>9 13285</p>	<p>Associazione Legambiente Volontariato Limena Onlus, Diversamentebio associazione di promozione sociale e culturale</p>	<p>Proposta n. 33. - chiedono che all'art. 78.1 dopo le parole "effetti di cui all'art. 8.8" siano aggiunte le seguenti "e con le esclusioni di cui all'art. 8.6".</p>	<p>Proposta n. 33 - art. 78.1 Compatibilità del PRG vigente con il PAT. Si ritiene condivisibile l'osservazione nel richiamare, quale norma di salvaguardia di cui all'art. 8.6 delle N.T., l'osservanza delle prescrizioni e vincoli del PAT per le aree non ancora attuate alla data di adozione dello stesso. Per quanto di competenza tecnica, sulla base di quanto rilevato, si propone di accogliere l'osservazione.</p>
<p>9 13285</p>	<p>Associazione Legambiente Volontariato Limena Onlus, Diversamentebio associazione di promozione sociale e culturale</p>	<p>Proposta n. 34. - chiedono che all'art. 83.5 sia riconosciuta l'opportunità del credito edilizio (senza incentivi di qualsiasi genere) sia riconosciuto anche a favore delle opere abusive condonate. Per incentivare l'utilizzazione del credito edilizio da parte dei privati, ipotizzano la limitazione degli interventi edilizi sugli immobili condonati a quelli di cui alle lett. a), b) e c) del comma 1 dell'art. 3 del DPR 380/01</p>	<p>Proposta n. 34 - art. 85.5 Indirizzi e criteri per l'applicazione del credito edilizio. Premesso che già l'art. 85.5 delle NT del PAT fa salvi i volumi in cui sia intervenuta la sanatoria edilizia (quindi anche quelli derivante da leggi speciali, quali sono i condono edilizi) e considerato inoltre che limitare alla lett. c) comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. 380/01 (restauro conservativo) gli interventi edilizi agli immobili condonati, è in contrasto con la norma di carattere generale che consente l'intervento di ristrutturazione per tutti gli edifici esistenti, l'osservazione non può essere accolta. Sulla base di quanto rilevato, per quanto di competenza tecnica, si propone di non accogliere l'osservazione.</p>

<p>9 13285</p>	<p>Associazione Legambiente Volontariato Limena Onlus, Diversamentebio associazione di promozione sociale e culturale</p>	<p>Proposta n. 35. - chiedono che venga inserito un nuovo articolo che disponga "le forme della partecipazione in campo edilizio, indicando quali tipi di intervento debbano essere obbligatoriamente sottoposti a processo partecipativo, lasciando al P.I. la possibilità di integrare e meglio precisare l'ambito della partecipazione".</p>	<p>Proposta n. 35 In materia di governo del territorio viene richiamato espressamente quanto dettato dal Capo II (forme di concertazione e partecipazione nella pianificazione) – art. 5 (concertazione e partecipazione), della L.R. n. 11/2004. In merito agli aspetti legati al procedimento (anche nel campo edilizio) vale quanto dettato dalla vigente normativa, ossia L. n. 241/1990 e s.m.i. (nuove norme sul procedimento amministrativo). In merito agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, vale quanto dettato dal D. Lgs. n. 33/2013 (in particolare art. 39 circa la trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio). Per quanto di competenza tecnica, sulla base di quanto sopra ricordato, si propone di non accogliere l'osservazione.</p>
<p>10 13288</p>	<p>Partito Democratico di Limena</p>	<p>Si chiede l'eliminazione della possibilità di espansione produttiva in via Montegrappa ( identificativo 37 – A.T.O. 4.2 ) in quanto troppo prossima all'area del Tavello, difficilmente a servizio delle esigenze dei residenti e costituirebbe punto di rallentamento all'ingresso nord della tangenziale.</p>	<p>Atteso che il PAT non prevede zone di espansione, ma indica linee preferenziali di sviluppo che dovranno essere definite in termini di estensione e capacità edificatoria dal Piano degli Interventi. L'apposizione delle frecce è coerente con i gli obiettivi prefissati da questa Amministrazione e oggetto di concertazione ed è volta a favorire l'insediamento di attività commerciali di vicinato per assicurare una equilibrata distribuzione di servizi nella zona. Si ritiene inoltre che la collocazione non rappresenti alcun pregiudizio per l'area del Tavello, come rilevato dalla Valutazione di incidenza ambientale allegata al PAT .  Per quanto di competenza tecnica, si propone di respingere l'osservazione.</p>



<p>11 13289</p>	<p>Partito Democratico di Limena</p>	<p>Si ritiene che la previsione dell'area a servizi F7 individuata ai margini dell'attuale zona produttiva ( identificativo n. 38 – A.T.O. 3.1 ) non sia idonea ad ospitare una casa di riposo per non autosufficienti. Si chiede pertanto l'eliminazione della previsione identificato altri ambiti alternativi.</p>	<p>La previsione dell'area denominata con la sigla F7 si è inteso promuovere nel territorio comunale la realizzazione di servizi integrati volti all'assistenza residenziale quali le c.d. case di riposo , ma anche che erogino prestazione di assistenza anche extraospedaliera del tipo medica, infermieristica e riabilitativa che necessitano di aree di adeguate dimensioni e servite da viabilità di rango superiore.</p> <p>Si ritiene pertanto che la zona individuata per dimensioni e collocazione sia particolarmente vocata allo scopo e non trovi valide alternative all'interno del territorio comunale.</p> <p>A supporto delle scelta effettuata da questa Amministrazione è intervenuta la presentazione, da parte di soggetti privati, di una proposta di accordo (art. 6 della L.R.n. 11/2004) preordinata alla realizzazione di un centro servizi integrato per persone anziane non autosufficienti.</p> <p>Per quanto di competenza tecnica, si propone di respingere l'osservazione.</p>
<p>12 13290</p>	<p>Partito Democratico di Limena</p>	<p>Si chiede l'eliminazione del nuovo ponte su canale Brentella a collegamento di via Ca' Rossa con via Magarotto ritenuto inutile in quanto non riduce la distanza tra le zone residenziali delle due Taggi ed il Capoluogo. Si ritiene che il previsto ponte sul Brentella all'altezza di Via Verdi sia più utile alla popolazione limenese.</p>	<p>Il PAT recepisce il “ Piano per la riorganizzazione del traffico veicolare e dei parcheggi di Limena “ approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 52 del 28.10.2010. La previsione di un nuovo ponte sul canale Brentella in corrispondenza delle via Ca' Rossa e Magarotto non esclude la realizzazione del ponte su Via Verdi come chiaramente evidenziato negli elaborati di analisi costituenti il Piano del traffico approvato.</p> <p>Per quanto di competenza tecnica, si propone di respingere l'osservazione.</p>
<p>13 13291</p>	<p>Partito Democratico di Limena</p>	<p>Si chiede di eliminare la previsione di espansione residenziale nell'area denominata “ex Bortoletto” (identificativo n.36 – A.T.O. 3.1 ) ritenuta strategica in quanto libera da edificazione e da riservare in parte alle necessità di espansione delle strutture scolastiche presenti nella zona.</p>	<p>Il PAT indica la potenziale espansione insediativa sostenibile in coerenza con gli obiettivi prefissati da questa Amministrazione oggetto di concertazione, favorendo la contiguità con gli insediamenti esistenti e l'agglomerazione insediativa attorno al centro urbano consolidato. Tali indicazioni non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli che dovranno essere definite dal Piano degli Interventi che dovrà prevedere la cessione di aree verdi, percorsi, servizi a beneficio di tutta la cittadinanza e dei residenti stessi, favorendo un adeguato riequilibrio nella dotazione di standard all'interno di un'area attualmente deficitaria, in particolare per l'ampliamento</p>

			<p>delle strutture scolastiche esistenti e l'adeguamento dei collegamenti viari.</p> <p>Per quanto di competenza tecnica, si propone di respingere l'osservazione.</p>
14 13293	Partito Democratico di Limena	<p>Si chiede di eliminare la previsione di espansione produttiva prevista nell'area collocata a nord-ovest del quartiere Arcobaleno (identificativo n. 35 – A.T.O. 3.1 ), mantenendola come “zona cuscinetto” tra l'abitato e la tangenziale.</p>	<p>Premesso che il PAT non individua frecce di sviluppo per il produttivo all'interno dell'A.T.O. 3.1. ma le indica esclusivamente per il residenziale in coerenza con gli obiettivi prefissati da questa Amministrazione e oggetto di concertazione, favorendo la contiguità con gli insediamenti esistenti e l'agglomerazione insediativa attorno al centro urbano consolidato. Tali indicazioni non hanno valore conformativo e dovranno essere meglio precisate e sviluppate nel P.I. il quale dovrà definire le modalità ed i criteri per la realizzazione di nuovi insediamenti residenziali compatibilmente con le caratteristiche ed i vincoli presenti nella zona.</p> <p>Per quanto di competenza tecnica, si propone di respingere l'osservazione.</p>
15 13294	Partito Democratico di Limena	<p>Si chiede di eliminare la previsione di espansione residenziale prevista nell'area collocata in località Del Medico ( identificativo n. 34 – A.T.O. 3.2 ) ritenuta marginale rispetto alla presenza di servizi pubblici ed esercizi commerciali dislocati prevalentemente nella zona centrale del Comune. Risulta inoltre poco realistica la previsione di insediare esercizi commerciali nella zona.</p>	<p>Il PAT indica la potenziale espansione insediativa sostenibile in coerenza con gli obiettivi prefissati da questa Amministrazione ed oggetto di concertazione, favorendo la contiguità con gli insediamenti esistenti e l'agglomerazione insediativa. Tali indicazioni non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli che saranno definite dal successivo Piano degli Interventi il quale dovrà promuovere tra le altre cose, l'insediamento di attività commerciali di vicinato servite da adeguate aree a servizi e dotare la zona di un adeguato sistema viabilistico.</p> <p>Per quanto di competenza tecnica, si propone di respingere l'osservazione.</p>
16 13295	Partito Democratico di Limena	<p>Si chiede che nell'A.T.O. 1 venga prevista la realizzazione di un porto fluviale in zona “porto vecchio”, al fine della rivalutazione del corso del fiume Brenta</p>	<p>Premesso che il P.A.T. già prevede la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, paesaggistico - ambientale dei corsi d'acqua del fiume Brenta e del canale Brentella e delle aree e infrastrutture ad essi connessi (colmelloni, piste ciclabili arginali, zona La Ponta ecc..), l'osservazione non può essere accolta in</p>

			<p>quanto la previsione di un porto fluviale sul fiume Brenta deve essere preventivamente concertata con gli enti competenti in primis la Regione e sostenuta da adeguate valutazioni di ordine tecnico-ambientale.</p> <p>Per le motivazioni su esposte, per quanto di competenza tecnica, si propone di respingere l'osservazione.</p>
17 13303	Ufficio di Piano	<p>Successivamente all'adozione del P.A.T. nella fase di prima applicazione del nuovo strumento urbanistico, sono stati rilevati alcuni refusi e/o incongruenze negli elaborati di progetto del PAT che necessitano di opportune modifiche come sotto riportate:</p> <p><b>A) Modifiche agli elaborati grafici del P.A.T.</b></p> <p><b>n. 1)</b> Con deliberazione di Consiglio comunale n. 51 del 28.10.2010 è stata perimetrata l'area di cui allegato A) e assoggettata alla preventiva formazione di un Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata (piano di recupero denominato Via Sabbadin), si rileva che nella tavola del PAT "B05 Carta della coerenza PAT / PRG vigente" non è stato riportato il perimetro d'ambito di detta area soggetta a P.U.A.</p> <p>Motivazione : trattasi di refuso per la mancata individuazione di un'area soggetta a P.U.A. dal vigente P.R.G. (piano di recupero) sita in Via Sabbadin a seguito della deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 28.10.2010 ed in corso di attuazione. Per una migliore identificazione della proposta di modifica si rimanda alla consultazione dell'allegato lett. A) dell'osservazione prodotta.</p> <p><b>n. 2)</b> Venga eliminata l'indicazione di "edifici con grado di protezione da P.R.G." relativamente a n. 3 immobili rurali siti in Via IV^ Novembre dall'elaborato grafico "B05" e "C0301" del PAT.</p> <p>Motivazione : trattasi di un refuso in quanto con deliberazione di C.C. n. 13 del 15.04.2010 di approvazione della variante parziale al PRG, è stata prevista l'eliminazione del grado di tutela "B" per gli edifici succitati. Per una migliore identificazione della proposta di modifica si rimanda alla consultazione dell'allegato lett. B) dell'osservazione prodotta.</p> <p><b>n. 3)</b> Nelle relazioni e documenti del PAT che identificano le strutture ricettive sul territorio comunale di Limena, sia eliminata l'attività di bed &amp; breakfast della "Villa Pacchierotti" sita in Via Tavello civ. 8.</p> <p>Motivazione : agli atti del Comune in data 30.09.2013 è pervenuta la comunicazione di cessazione dell'attività ricettiva Bed &amp; Brekfast della Villa Pacchierotti.</p> <p><b>n. 4)</b> Nell'elaborato grafico tavola B04 del PAT, sia rivisto il tracciato del percorso ciclo-pedonale esistente identificato nella località di Taggi di Sotto.</p>	

		<p>Motivazione : non risulta correttamente posizionato nella tavola grafica B05 del PAT, l'esistente percorso ciclo-pedonale di collegamento tra Via Fornace e Via Ponterotto in località Taggì di Sotto. Per una migliore identificazione della proposta di modifica si rimanda alla consultazione dell'allegato lett. D) dell'osservazione prodotta.</p>
<p>17 13303</p>	<p>Ufficio di Piano</p>	<p><b>n. 5)</b> Venga rivista la delimitazione del cento abitato riportata nella elaborato grafico Tav. B01 del P.A.T. in conformità alle deliberazioni di Giunta Comunale n. 296/1993, n. 303/1995 e n. 296/1996.</p> <p>Motivazione : sentito il Comando di Polizia Locale in merito alla proposta di nuova perimetrazione del centro abitato, il quale ha eccepito sulla nuova estensione e sulle conseguenti implicazioni derivanti da detta proposta, ritiene opportuno mantenere la perimetrazione originaria come approvata con le deliberazioni di G.C. n. 296/1993, n. 303/1995 e n. 296/1996, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 "Nuovo codice della strada".</p> <p><b>n. 6)</b> Venga rivista l'indicazione del tracciato stradale di Via Cà Rossa e la conseguente fascia di rispetto stradale riportata nell'elaborato grafico tavola B01 Carta dei vincoli.</p> <p>Motivazione : a seguito della realizzazione della tangenziale di Limena è stata eseguita una parziale modifica alla sede stradale di Via Cà Rossa, si chiede pertanto di procedere all'opportuna rettifica grafica nella tavola B01 come meglio rappresentata nell'allegato alla lett. E) dell'osservazione prodotta.</p> <p><b>n. 7)</b> Vista la tavola della Regione Veneto circa l'acquisizione dei limiti amministrativi comunali nell'ambito della validazione del PAT, venga rivista la tavola B04 del PAT nell'aver considerato un'area posta al di fuori dei limiti amministrativi del Comune di Limena in località Taggì di Sotto lungo Via Ponterotto.</p> <p>Motivazione : trattasi di un refuso cartografico nell'aver contemplato un'area posta al di fuori dei limiti amministrativi comunali e come meglio rappresentata nell'allegato alla lett. F) dell'osservazione prodotta.</p> <p><b>n. 8)</b> Si rileva una mancata perimetrazione nella tavola B04 del PAT di un'area come "ambito di edificazione diffusa", posta lungo via Fornace e come meglio evidenziata nell'allegato stralcio della Tav. B05 del PAT unito sotto la lett. G) all'osservazione prodotta.</p> <p>Motivazione: rilevato che il vigente PRG, quale 1^ piano degli interventi, destina l'area suddetta a zona "C1.1 residenziale edificata esterna ai centri urbani" e che ricorrano i presupposti normativi di cui all'art. 46.2 e 46.4, l'area, l'area, come evidenziata nell'allegato sotto al lett. G) all'osservazione prodotta, deve essere ricompresa nel perimetro dell' "ambito di edificazione diffusa".</p>

**n. 9)**

Si rileva una mancata perimetrazione nella tavola B04 del PAT di un'area come "ambito di edificazione diffusa", posta lungo via Tavello e come meglio evidenziata nell'allegato stralcio della Tav. B05 del PAT unito sotto la lett. lett. I) all'osservazione prodotta. Inoltre si evidenzia per detta area un refuso nell'essere indicata come "area di urbanizzazione consolidata - residenza".

Motivazione: rilevato che il vigente PRG, quale 1^ piano degli interventi, destina l'area suddetta a zona "C1.1 residenziale edificata esterna ai centri urbani" e che ricorrono i presupposti normativi di cui all'art. 46.2 e 46.4, l'area, come evidenziata nell'allegato con la lett. H) all'osservazione prodotta, venga ricompresa nel perimetro dell' "ambito di edificazione diffusa". In analogia con l'area residenziale limitrofa di Via Tavello, per l'area succitata dovrà essere eliminata la campitura di "urbanizzazione consolidata - residenza" riportata nella tavola B04 del PAT.

**n. 10)**

Venga identificata nella tavola B01 la condotta idrica dell' "Acquedotto del Veneto centrale" realizzata dalla Soc.tà Veneto Acque s.p.a. per conto della Regione Veneto che interessata marginalmente il territorio comunale di Limena.

Motivazione: la giunta regionale del veneto con deliberazione n. 1688 del 16.06.2000 ha approvato il modello strutturale degli acquedotti del Veneto (Mosav) di cui all'art. 14 della Legge Regionale 27.063.1998 n. 5 relativa all'istituzione del servizio idrico integrato e all'individuazione degli ambiti territoriali ottimali. Conseguentemente è stato approvato il progetto definitivo e si è dato corso ai lavori consistenti nella posa di una condotta con tecnologia T.O.C. che ha riguardato l'attraversamento della S.S. 47 (via Montegrappa) e l'area a nord "Del Tavello".

**n. 11)**

Il Consiglio Comunale con D.C.C. n. 77/2013, ha approvato un variante parziale al PRG per la riduzione delle fasce di rispetto stradale lungo le vie Ceresara, Braghetta, Cà Rossa e Sabbadin, uniformando la profondità a ml 15,00 per la zona agricola classifica dal Vigente P.R.G. come "sottozona E3" e ml. 20 per le "sottozona E2".

Motivazione: per quanto approvato con la deliberazione di C.C. n. 77/2013 succitata, si rende pertanto necessario adeguare la Tavola B01 "Carta dei vincoli" del PAT in base alla variante al P.R.G. approvata.

**B) Modifiche alle N.T. del P.A.T.****n. 12)**

Visto l'art. 22.1 Aree esondabili o periodico ristagno idrico si chiede che venga sostituita ultima parola del periodo da "provinciale" con "comunale".

Motivazione: trattasi di un refuso di scrittura essendo già stato riportato nell'art. 22.1 il richiamo alla protezione civile provinciale.

		<p><b>n. 13)</b>  Il PAT nella Tavola B 04 “ Carta della Trasformabilità” e nella Tavola C 03 02 “Carta dell’assetto storico-insediativo” individua con specifica grafia delle aree nel territorio comunale identificandole come “Pertinenze scoperte da tutelare”. La relativa normativa di riferimento è riportata nell’art. 55” Pertinenze scoperte da tutelare delle Norme Tecniche del PAT. Tra le predette aree è compreso anche l’ambito di attuazione del Piano Urbanistico Attuativo denominato “Area ex Salata” approvato con D.C.C. n. 69 del 19.12.2007 e successivamente convenzionato con atto n. 12643 di rep. Notaio Sarti di Venezia registrato a Venezia in data 23.09.2008 al n. 4840.  Il PAT adottato è confermativo delle previsioni urbanistiche del Vigente P.R.G. e nella fattispecie trattandosi di un ambito assoggettato a PUA approvato e convenzionato lo stesso è da considerarsi ai fini del degli obiettivi strategici del PAT come già attuato per il quale non trovano applicazione le direttive di cui all’art. 55 delle Norme Tecniche.</p> <p>Si ritiene pertanto, che l’art. 55 della Norme Tecniche del PAT debba essere opportunamente modificato al fine di stabilire che l’ambito attuativo del PUA “Area ex Salata” debba essere assoggetto esclusivamente alla normativa afferente al PUA approvato e convenzionato.</p> <p><b>n. 14)</b>  Venga modificata la larghezza della fascia di profondità di tutela della rete idrografica dei fiumi, torrenti e canali, prevista dall’art. 34.7 delle N.T. del PAT., da m. 100 a m. 10.</p> <p>Motivazione : trattasi di un refuso, in quanto detta fascia è da uniformare con la distanza di m. 10 prevista nella 2^ a-linea dell’art. 34.8 e dell’art. 34.9 delle NT del PAT .</p> <p><b>n. 15)</b>  Venga modificato l’art. 43.7 delle N.T. del PAT introducendo dopo le parole “le fasce di tutela eventualmente presenti”, le seguenti “e gli ambiti di trasformabilità introdotti con il P.A.T. (linee preferenziali di sviluppo insediativo, servizi di interesse comune di maggiore rilevanza, ecc...) da attuare per tramite del P.I.”</p> <p>Motivazione : per coerenza con le scelte strategiche dell’Amministrazione Comunale nell’aver individuato delle “linee preferenziali di sviluppo” nella tavola B04, è ragionevole comprendere anche dette aree, da individuarsi ed attuarsi successivamente tramite il P.I., tra quelle escluse da una limitazione di interventi edilizi previsti dall’art. 43.7 delle N.T. del P.A.T.</p>	
<p>18 13305</p>	<p>Guidolin Stefania, Guidolin Alessia, Guidolin Silvia</p>	<p>Si chiede che nel PAT sia prevista la possibilità di modificare le previsioni volumetriche del P.U.A. C2-02B Taggi di Sotto, consentendo che la possibile volumetria residua dell’intervento attuativo possa essere conservata dal proprietario, quale “diritto edificatorio”, da poter “atterrare “ in altro sito edificabile indicato dallo stesso tra le aree previste dal PAT e successivi P.I.</p>	<p>L’osservazione di un riconoscimento di un “diritto edificatorio” in variante ad una previsione urbanistica di un piano urbanistico attuativo di iniziativa privata (piano di lottizzazione), non può essere accolta in quanto materia non di competenza del PAT, ma del Piano degli Interventi.</p> <p>Per quanto di competenza tecnica, in merito a quanto sopra rilevato, si propone di non accogliere l’osservazione.</p>

<p>19 13306</p>	<p>Quattro G s.a.s. di Guidolin Stefania &amp; c.</p>	<p>Si chiede che nel PAT sia prevista la possibilità di modificare le previsioni volumetriche del P.U.A. C2-02B Taggì di Sotto, consentendo che la possibile volumetria residua dell'intervento attuativo possa essere conservata dal proprietario, quale "diritto edificatorio", da poter "atterrare " in altro sito edificabile indicato dallo stesso tra le aree previste dal PAT e successivi P.I.</p>	<p>L'osservazione di un riconoscimento di un "diritto edificatorio" in variante ad una previsione urbanistica di un piano urbanistico attuativo di iniziativa privata (piano di lottizzazione) non può essere accolta in quanto materia non di competenza del PAT., ma del Piano degli Interventi.</p> <p>Per quanto di competenza tecnica, in merito a quanto sopra rilevato, si propone di non accogliere l'osservazione.</p>
<p>20 13310</p>	<p>Gruppo Cons. "Il Ponte Insieme per Limena"</p>	<p>Si ritiene che la prevista espansione della zona produttiva a nord di Via Montegrappa ( identificativo n. 37 – A.T.O. 4.2) comporti la chiusura del centro abitato tra due i poli produttivi a nord ed a sud del paese. Si chiede pertanto l'eliminazione della previsione di espansione della zona produttiva a nord del paese.</p>	<p>Per quanto di competenza tecnica, si propone di respingere l'osservazione, atteso che il PAT non prevede zone di espansione, ma indica linee preferenziali di sviluppo che potranno essere definite in termini di estensione e capacità edificatoria dal Piano degli Interventi, si precisa che l'apposizione delle frecce è coerente con i gli obiettivi del documento preliminare in materia di organizzazione degli ambiti produttivi di vicinato per assicurare una equilibrata distribuzione e sviluppo nel territorio.</p>
<p>21 13311</p>	<p>Gruppo Cons. "Il Ponte Insieme per Limena"</p>	<p>Si ritiene che la previsione dell'area a servizi F7 individuata ai margini dell'attuale zona produttiva ( identificativo n. 38 – A.T.O. 3.1 ) non sia idonea ad ospitare una casa di riposo per non autosufficienti. Si chiede pertanto l'eliminazione della previsione identificando altri ambiti alternativi.</p>	<p>Per quanto di competenza tecnica, si propone di respingere l'osservazione in quanto la previsione dell'area denominata con la sigla F7 si è inteso promuovere nel territorio comunale la realizzazione di servizi integrati volti all'assistenza residenziale quali le c.d. case di riposo , ma anche che erogino prestazione di assistenza anche extraospedaliera del tipo medica, infermieristica e riabilitativa che necessitano di aree di adeguate dimensioni e servite da viabilità di rango superiore. Si ritiene pertanto che la zona individuata per dimensioni e collocazione sia particolarmente vocata allo scopo e non trovi valide alternative all'interno del territorio comunale.</p> <p>A supporto delle scelta effettuata da questa Amministrazione è intervenuta la presentazione, da parte di soggetti privati, di una proposta di accordo (art. 6 della L.R.n. 11/2004) preordinata alla realizzazione di un centro servizi integrato per persone anziane non autosufficienti.</p>

<p>22 13312</p>	<p>Gruppo Cons. "Il Ponte Insieme per Limena"</p>	<p>Si ritiene che la previsione di una piazza tra le due barchesse, identificata con la sigla F8 nella carta delle trasformabilità, elaborato B-04, sia un errore urbanistico atteso che in quanto tale una piazza debba essere necessariamente conclusa da tre lati chiusi da edifici e pertanto si dichiara la propria contrarietà. Per contro, la previsione potrebbe essere condivisa se l'intento dell'amministrazione è quello di ricavare una zona per eventi pubblici, mercati locali, spettacoli senza cementificazione del verde e nell'ambito di un'idea di ristrutturazione del centro storico già definita dalle precedenti amministrazioni.</p>	<p>La previsione di una piazza tra le due barchesse risponde alla volontà da parte di questa Amministrazione di creare quella centralità urbana nel paese allo stato attuale inesistente, intesa come creazione di uno spazio di significativa qualità architettonica, luogo di contatto della comunità dedicato a riunioni, spettacoli, cerimonie, nonché luogo privilegiato dello scambio e dell'attività commerciale funzionale al trasferimento del mercato. In tal senso questo particolare luogo viene annoverato tra gli "spazi di aggregazione", ossia spazi che non rispondono a logiche legate al tempo del lavoro e dell'abitare, bensì al tempo libero, ricreativo, di socializzazione e di cultura, di cui si sente sempre più il bisogno. In questo senso viene evocato il concetto di "piazza", ossia un "fatto urbano" (spazio tematico) non necessariamente compreso tra corpi edilizi, ossia nel senso "contemporaneo" del termine (luoghi della nostra contemporaneità).</p> <p>Per quanto di competenza tecnica si propone di respingere l'osservazione.</p>
<p>23 13313</p>	<p>Gruppo Cons. "Il Ponte Insieme per Limena"</p>	<p>Si chiede l'eliminazione del nuovo ponte su canale Brentella a collegamento di via Ca' Rossa con via Magarotto ritenuto inutile in quanto non riduce la distanza tra le zone residenziali delle due Taggè ed il Capoluogo e deturpa l'area di pregio ambientale del percorso attrezzato lungo il Brentella.</p>	<p>Il PAT recepisce il " Piano per la riorganizzazione del traffico veicolare e dei parcheggi di Limena " approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 52 del 28.10.2010. La validità della previsione di un nuovo ponte sul canale Brentella in corrispondenza delle via Ca' Rossa e Magarotto è chiaramente dimostrata negli elaborati di analisi costituenti il Piano il piano approvato.</p> <p>Per quanto di competenza tecnica si propone di respingere l'osservazione.</p>
<p>24 13315</p>	<p>Gruppo Cons. "Il Ponte Insieme per Limena"</p>	<p>Si ritiene che l'area a nord-ovest del quartiere Arcobaleno ( identificativo n. 35 – A.T.O. 3.1) nella quale sono state indicate delle linee preferenziali di sviluppo insediativo per la residenza, non sia idonea allo scopo in quanto troppo prossima alla tangenziale fonte di rumore ed inquinamento. Si ritiene che la stessa debba essere mantenuta inedificata con funzione di cuscinetto tra l'abitato esistente e la tangenziale.</p>	<p>Il PAT indica gli indirizzi alla potenziale espansione insediativa individuata in contiguità con gli insediamenti esistenti favorendo l'agglomerazione insediativa attorno al centro urbano consolidato. Tali indicazioni non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli che saranno definite dal successivo Piano degli Interventi. Si rinvia pertanto al successivo P.I. la definizione delle modalità e dei criteri per la realizzazione di nuovi insediamenti residenziali in modo compatibile con le caratteristiche ed i vincoli presenti nella zona.</p> <p>Per quanto di competenza tecnica, si propone di respingere l'osservazione.</p>



<p>25 13316</p>	<p>Gruppo Cons. "Il Ponte Insieme per Limena"</p>	<p>Si chiede l'eliminazione della previsione di ampliamento della zona residenziale nell'area "ex Bortoletto" ( identificativo n. 36 – A.T.O. 3.1 ) considerata l'ultima area verde di pregio paesaggistico storico-agricolo presente all'interno del territorio urbanizzato e pertanto da valorizzare nel recupero di tali elementi storico-agricoli.</p>	<p>Il PAT indica gli indirizzi alla potenziale espansione insediativa individuata in contiguità con gli insediamenti esistenti favorendo l'agglomerazione insediativa attorno al centro urbano consolidato. Tali indicazioni non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli che saranno definite dal successivo Piano degli Interventi. Si rinvia pertanto al successivo P.I. la definizione delle modalità per l'ampliamento della zona residenziale nella fattispecie valorizzando gli elementi che caratterizzano l'area.</p> <p>Per quanto di competenza tecnica si propone di respingere l'osservazione.</p>
<p>26 13317</p>	<p>Gruppo Cons. "Il Ponte Insieme per Limena"</p>	<p>Si ritiene che la prevista espansione della zona residenziale in località Del Medico ( identificativo n.34 – A.T.O. 3.2) non sia appropriata considerata la marginalità della nuova edificazione anche in relazione alla prospettata previsione di inserimento di esercizi commerciali Si chiede pertanto l'eliminazione della previsione di espansione della zona residenziale.</p>	<p>Il PAT indica gli indirizzi alla potenziale espansione insediativa individuata in contiguità con gli insediamenti esistenti favorendo l'agglomerazione insediativa attorno al centro urbano consolidato. Tali indicazioni non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli che saranno definite dal successivo Piano degli Interventi. Si rinvia pertanto al successivo P.I. la definizione delle modalità e delle caratteristiche dell'ampliamento della zona residenziale con particolare attenzione alla necessità di dotare l'intera zona di un adeguato sistema viabilistico a servizio dell'intera località Del Medico.</p> <p>Per quanto di competenza tecnica, si propone di respingere l'osservazione.</p>
<p>27 13322</p>	<p>Paccagnella Enrico (legal rapp. Società Sara Srl)</p>	<p>Si chiede :</p> <p>1) di inserire e confermare nel PAT la destinazione commerciale per grandi strutture di vendita -GSV – all'interno della zona produttiva di espansione "Ovest", eliminata a seguito della Variante al PRG approvata con D.C.C. n. 46 del 19.09.2013 e ritenuta illegittima.</p> <p>2) di riportare la perimetrazione del Parco Commerciale come indicato negli elaborati di PRG.</p>	<p>Punto 1) Premesso che sulla Variante approvata è pendente un ricorso al TAR Veneto il cui pronunciamento è determinate per stabilire la legittimità o meno della Variante approvata,il PAT recepisce e conferma le previsioni del Vigente PRG che nella fattispecie non riportano la specifica bollinatura -GSV- all'interno della zona produttiva di espansione "Ovest". L'assenza della c.d. bollinatura non pregiudica la possibilità di insediare grandi strutture di vendita, come indicato dalla L.R. n. 50 del 28.12.2012 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione Veneto".</p> <p>Per quanto di competenza tecnica, si propone di respingere l'osservazione.</p> <p>Punto 2) Il PAT adottato recepisce integralmente le previsioni del vigente</p>

			<p>PRG che ai sensi dell'art. 48 della L.R. 11/2004 e pertanto conferma i perimetri indicanti i parchi commerciali esistenti e di progetto presenti nel territorio compreso quello individuato all'interno dell'ambito d attuazione della zona industriale di espansione "Ovest".</p> <p>Per quanto di competenza tecnica, si propone di respingere l'osservazione.</p>
28 13323	Paccagnella Enrico e Soc.tà RIC Srl	<p>Si chiede :</p> <p>1) di inserire e confermare nel PAT la destinazione commerciale per grandi strutture di vendita -GSV – all'interno della zona produttiva di espansione "Ovest", eliminata a seguito della Variante al PRG approvata con D.C.C. n. 46 del 19.09.2013 e ritenuta illegittima.</p> <p>2) di riportare la perimetrazione del Parco Commerciale come indicato negli elaborati di PRG.</p>	<p>Punto 1) Premesso che sulla Variante approvata è pendente un ricorso al TAR Veneto il cui pronunciamento è determinate per stabilire la legittimità o meno della Variante approvata,il PAT recepisce e conferma le previsioni del Vigente PRG che nella fattispecie non riportano la specifica bollinatura -GSV- all'interno della zona produttiva di espansione "Ovest". L'assenza della c.d. bollinatura non pregiudica la possibilità di insediare grandi strutture di vendita, come indicato dalla L.R. n. 50 del 28.12.2012 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione Veneto". Per quanto di competenza tecnica, si propone di respingere l'osservazione.</p> <p>Punto 2) Il PAT adottato recepisce integralmente le previsioni del vigente PRG che ai sensi dell'art. 48 della L.R. 11/2004 e pertanto conferma i perimetri indicanti i parchi commerciali esistenti e di progetto presenti nel territorio compreso quello individuato all'interno dell'ambito d attuazione della zona industriale di espansione "Ovest". Per quanto di competenza tecnica, si propone di respingere l'osservazione.</p>
29 13336	Soc.tà Confezioni Bello s.r.l.	<p>Si chiede lo spostamento di un volume pari a 1.000 mc. dall'area soggetta a PUA dalla scheda n. A07 facente parte delle aree-progetto dell'appendice normativa B delle vigente NTA di PRG, su di un'area agricola posta all'interno del perimetro dell' "ambito di edificazione diffusa" nella tavola B05 del PAT.</p>	<p>L'osservazione di un riconoscimento di un "diritto edificatorio" in variante alla scheda sulle aree progetto (scheda n. A07) allegato sub "B" alle vigenti N.T.A. di P.R.G., non può essere accolta in quanto materia non di competenza del PAT. Per quanto di competenza tecnica, sulla base di quanto rilevato, si propone di non accogliere l'osservazione.</p>